



Delibera della Giunta Regionale n. 302 del 21/06/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

IPAB "OPERE PIE EX E.C.A.", IN NAPOLI. PROPOSTA DI ESTINZIONE E RINNOVO GESTIONE COMMISSARIALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- l'ente "Opere Pie ex E.C.A.", in Napoli, originato dal raggruppamento di n. 145 enti che perseguivano finalità assistenziali, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la disciplina recata dal decreto delegato di cui al precedente capoverso, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;

premesso, altresì, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della legge 6972/1890, transitoriamente applicabile, le IIPPAB sono amministrate dagli organi amministrativi previsti dagli statuti delle singole Istituzioni;
- l'IPAB "Opere Pie ex E.C.A.", già amministrata dall'E.C.A. di Napoli, è stata commissariata con deliberazione giunta n. 4650 del 6 aprile 1979 a seguito e per effetto della soppressione, con legge regionale 16 ottobre 1978, n. 43, degli Enti Comunali di Assistenza;
- i commissari di cui agli articoli 2 e 7 della L.R. 43/1978 non hanno formalizzato gli atti di trasferimento delle funzioni e dei beni dell'Istituzione al Comune di Napoli secondo la disciplina recata dalla richiamata legge regionale;
- pertanto, la gestione commissariale è stata più volte rinnovata;
- con deliberazione n. 633 del 3 aprile 2009 è stato disposto l'ulteriore rinnovo della gestione commissariale dell'IPAB in parola, rinviando a successivo decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'ente;
- alla stregua della richiamata deliberazione n. 633/09, con decreto presidenziale n. 8 del 28 gennaio 2010 è stato nominato il commissario dell'Istituzione per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione dell'atto;

rilevato che il mandato commissariale conferito con decreto presidenziale n. 8 del 2010 è scaduto;

visto l'articolo 48 della legge 6972/1890 che stabilisce il termine di durata in carica dei commissari delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

rilevato che la perduranza in carica del commissario *sine die* contrasta, oltre che con l'articolo 48 della L. 6972/1890, con i principi generali dell'ordinamento e con la disciplina della proroga degli organi amministrativi recata dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 e dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 17;

vista la relazione di fine mandato rassegnata dal commissario con nota n. 321 del 21 luglio 2010;

constatato che:

- l'attività commissariale è stata volta essenzialmente alla gestione del patrimonio immobiliare fruttifero di rendite di cui sono dotati venti dei centoquarantacinque enti raggruppati;
- i commissari che si sono avvicendati nella reggenza dell'amministrazione dell'IPAB hanno provveduto alla identificazione e alla catalogazione dei beni appartenenti all'Istituzione e alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e degli statuti dei singoli enti raggruppati;
- in particolare, il commissario uscente ha disposto gli interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'IPAB;

considerato che:

- l'IPAB "Opere Pie ex ECA" è inattiva nel campo sociale;

- l'Istituzione in parola non ha comunicato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale;
- nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14;

rilevato che il D.Lgs. 207/2001 prevede lo scioglimento delle IIPPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni e di quelle che hanno esaurito o non sono in grado di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste negli statuti;

ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che consentono la estinzione dell'IPAB secondo la disciplina recata dalla L.R. n. 14/1984;

acclarato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, la giunta regionale è legittimata a promuovere i procedimenti di estinzione delle II.PP.A.B.;

ravvisata la necessità di disporre, a tutela degli interessi dell'Istituzione e ai fini degli adempimenti di competenza delle amministrazioni delle IIPPAB funzionali alla dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. n. 14/1984, il rinnovo della gestione commissariale dell'IPAB "Opere Pie ex ECA", in Napoli, altrimenti priva dell'organo amministrativo, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

acclarato che:

- la determinazione di commissariare l'ente trova la sua fonte normativa nella legge 6972/1890 e nel D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 che riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi delle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;
- la disciplina recata dal D.Lgs. 207/2001, anche alla luce delle modifiche, con L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, al titolo V della parte seconda della Costituzione, non determina la cessazione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle IIPPAB;
- permane la competenza della Regione ad esercitare l'intervento sostitutivo nei confronti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;

ritenuto di attribuire al commissario il potere di adottare i provvedimenti ordinariamente rimessi all'ordinario consiglio di amministrazione e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 2, 3, 5, comma 2, della L.R. n. 14/1984;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale importa il riconoscimento di un compenso in favore del commissario da porre a carico del bilancio dell'IPAB;

ritenuto di confermare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, il compenso onnicomprensivo forfettario lordo di €. 1.200/00 (€. milleduecento/00) determinato con la deliberazione giunta n. 633 del 3 aprile 2009;

acclarato che:

- con nota n. 597448 del 13 luglio 2010 è stata effettuata, a mezzo raccomandata a.r., la rituale comunicazione ex articoli 7 e 8 della L. 241/1990 di avvio del procedimento volto al rinnovo della gestione commissariale dell'ente in parola;
- entro il termine assegnato non sono pervenute memorie e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, oltre alla relazione di fine mandato rassegnata dal commissario dell'IPAB;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di proporre la estinzione dell'IPAB "Opere Pie ex ECA", in Napoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 15 marzo 1984, n.14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale.
2. Di rinnovare la gestione commissariale dell'IPAB in parola per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione del decreto presidenziale di cui al punto 3.
3. Di rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo.
4. Di conferire al commissario l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'IPAB funzionali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
5. Di determinare in €. 1.200/00 (€. milleduecento/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14 per il parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7. Di inviare la presente deliberazione agli enti destinatari dei beni e del personale dell'IPAB per il parere di cui al comma 4 dell'articolo 2 della prefata L.R. n. 14/1984.
8. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.